

PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI STRANIERI

Premessa

Il protocollo d'accoglienza è un documento che ha lo scopo di facilitare e di sostenere il processo di integrazione degli alunni stranieri. È uno strumento di pianificazione, condivisione e orientamento pedagogico elaborato dalla Commissione Intercultura e deliberato dal Collegio Docenti.

Al suo interno sono definiti i ruoli e i compiti da assegnare al personale docente e ATA, vengono tracciate le possibili fasi di accoglienza e proposte attività al fine di:

- facilitare l'ingresso a scuola degli alunni stranieri e favorirne il clima di accoglienza e di accettazione;
- entrare in relazione con la famiglia immigrata;
- in seguito alla somministrazione delle prove preposte, indicare il percorso corretto per individuare la classe in cui inserire l'alunno;
- promuovere la collaborazione tra i docenti delle diverse aree disciplinari e tra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale;
- definire pratiche condivise all'interno delle scuole in tema di accoglienza di alunni stranieri.

Nella stesura del protocollo sono stati tenuti in considerazione i principi formativi e le finalità espressi dal P.T.O.F. e le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili, fin da inizio anno scolastico, nel nostro Istituto e messe a disposizione dai comuni dei vari plessi.

Sulla base di queste premesse, il protocollo d'accoglienza:

- RICONOSCE i bisogni degli alunni stranieri e delle loro famiglie, favorendo l'inserimento, la partecipazione la condivisione;
- CONSENTE alla scuola di gestire l'inserimento dell'alunno straniero seguendo un percorso coerente;
- DEFINISCE pratiche condivise di carattere amministrativo, educativo e didattico e, inoltre, i ruoli, le funzioni, gli strumenti e le risorse a disposizione.

Il presente Protocollo :

- è approvato dal Collegio dei Docenti e dal ?Consiglio di Istituto?
- definisce compiti e ruoli del personale docente e ATA

- individua le fasi dell'accoglienza, le azioni, le attività per facilitare l'apprendimento della Lingua Italiana e per l'integrazione dell'alunno
- elabora percorsi di apprendimento individualizzati per l'alunno, sulla base dell'accertamento culturale

Soggetti coinvolti:

- Incaricati di Segreteria
- Dirigente scolastico, Funzioni Strumentali, Responsabili di Plesso
- Docenti Referenti
- Docenti di classe
- Alunni
- Famiglie
- Mediatori linguistici
- Enti Territoriali -

COMPITI DELLA COMMISSIONE INTERCULTURA

Nel nostro Istituto la **Commissione Intercultura**:

- viene nominata dal Collegio dei Docenti
- è composta da almeno un insegnante per ogni plesso dell'Istituto opera seguendo le indicazioni del Dirigente Scolastico, dell'Incaricato di Segreteria e in stretta collaborazione con le altre Funzioni Strumentali
- mantiene rapporti con gli Enti Esterni e i Servizi Territoriali

La **Commissione Intercultura** si impegna a:

- rivedere e aggiornare a scadenza annuale il Protocollo di Accoglienza per gli alunni stranieri;
- monitorare la situazione interna dei singoli alunni stranieri
- predisporre il materiale per accettare il livello culturale degli alunni stranieri attraverso schede di rilevazione e misurazione della competenza linguistica e delle competenze di base.
- organizzare i corsi e gli interventi di Italiano L2 su più livelli per gli allievi stranieri
- raccogliere materiale didattico e informativo specifico, consultabile dai docenti
- incontrare/relazionarsi con le famiglie, con l'aiuto di un mediatore linguistico

- monitorare gli alunni coinvolti, verificando l'utilità degli interventi programmati
- relazionare al Dirigente Scolastico e alle FS di supporto

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- R.D. 4/5/25, n.653, art.14 (scuola secondaria);
- C.M. n.301/90 cit. e C.M. n.205/90 cit.
- Circolare del Ministero degli Interni cit. e dalla C.M. n.5/94, che ammette l'iscrizione di minori stranieri alla scuola dell'obbligo, ancorché sprovvisti di permesso di soggiorno, sino alla regolarizzazione della posizione;
- Legge 6 marzo 1998, n.40 "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", cit., in particolare l'art. 36 ("I minori stranieri sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica").
- D.P.R. n. 394 del 31/08/1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.. .", in particolare, art. 45 .
- Relativamente al riconoscimento dei titoli di studio conseguiti dagli stranieri nel Paese d'origine, le disposizioni sono costituite dal D.M. 10/06/1982 (G.U. n.163 del 16/06/1982), dalla C.M. n. 264 del 06/08/1982 e dagli artt. 381 -390 del D.L.vo n.297/94 (Testo Unico delle leggi dell'istruzione).
- I minori stranieri sono soggetti all'obbligo scolastico; l'iscrizione alle classi della scuola dell'obbligo va accolta in qualsiasi momento dell'anno, in coincidenza con il loro arrivo sul suolo nazionale (D.P.R. n.394/99, art. 45, C.M. del 23/03/2000 n.87 e C.M. del 05/01/2001, n.3). Essi vanno accolti anche se sprovvisti di permesso di soggiorno o privi di documentazione (art. 45 del DPR n.394/99).
- All'atto d'iscrizione i genitori, o esercenti la patria potestà, possono presentare in luogo delle certificazioni rilasciate dall'autorità competente (anagrafe comunale) un'autocertificazione (D.P.R. n.394/99) relativamente alle vaccinazioni effettuate
- Il minore straniero viene iscritto, in via generale, alla classe corrispondente all'età anagrafica (art.45 del D.P.R.n.394/99).
- Legge n.40/1998: "La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tal fine promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni" (art.36, comma III)
- D.L. del 25 Luglio 1998 " Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"
- D.P.R. 394 del 31/8/1999 ART.45 che regolamenta l'assegnazione degli alunni stranieri alle classi e la possilita' di individualizzazione dei percorsi
- C.M. N.24 del 1 marzo 2006: "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri"

- "La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri" dell'Ottobre 2007
- L'atto di indirizzo del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno 2008

FASI DELL'ACCOGLIENZA

L'inserimento dell'alunno straniero prevede la diversificazione di più fasi, legate alla sua accoglienza e integrazione nell'Istituto riportate di seguito:

1. fase amministrativa-burocratica
2. fase relazionale-comunicativa
3. fase educativo-didattica

1. FASE AMMINISTRATIVA

Questa fase rappresenta il primo approccio della famiglia dell'alunno con l'istituzione scolastica: accertata la provenienza si predisponde la modulistica bilingue (Italiano/lingua di appartenenza)

La fase amministrativa è affidata al personale ATA incaricato, che ha il compito di:

- consegnare i moduli di iscrizione;
- acquisire l'opzione di avvalersi o no dell'insegnamento della Religione Cattolica;
- accertare la presenza dei **documenti anagrafici** (certificato di nascita e atto di nazionalità o cittadinanza), **sanitari** (vaccinazioni obbligatorie) e **scolastici** (certificato attestante gli studi effettivamente compiuti nel paese di origine o dichiarazione del genitore attestante la classe o l'istituto frequentati);
- informare la famiglia sull'organizzazione generale della scuola, consegnando, se possibile, documentazione bilingue (orari, svolgimento delle lezioni, materie, servizio mensa...);
- fissare il primo incontro con i potenziali insegnanti di classe/**Commissione Intercultura** e comunicarne ai genitori la data;
- richiedere il recapito telefonico della famiglia o di una persona che possa fungere temporaneamente da tramite.

1. FASE COMUNICATIVO-RELAZIONALE MEDIAZIONE CON ALUNNO/FAMIGLIA STRANIERA

I docente del plesso interessato, facente parte della Commissione, supportato dal Dirigente Scolastico, individua un primo colloquio con la famiglia; esso rappresenta un momento molto importante in quanto utile per conoscere la

storia pregressa (personale e didattica) del bambino, ma anche per avviare un dialogo e un clima di fiducia e rispetto tra scuola e famiglia.

Sulla base dell'incontro avvenuto e delle informazioni acquisite (predisporre scheda raccolta dati?):

- si raccoglie la storia scolastica e personale dell'alunno;
- si raccolgono le informazioni sul sistema scolastico del Paese di provenienza;
- viene illustrato il regolamento e il funzionamento dell'Istituto;
- si somministra, in collaborazione con altri docenti del plesso, il test per valutare le competenze di base;
- si trasmette le informazioni ricavate ai futuri insegnanti di classe, che da quel momento prenderanno in carico l'alunno;
- si comunica al Dirigente Scolastico e alla Segreteria la classe di iscrizione.

CHI	DOVE/QUANDO	COSA FA
La Commissione	All'arrivo dell'alunno straniero	<p>Contatta:</p> <ul style="list-style-type: none">• La famiglia• Il mediatore culturale <p>Organizza:</p> <ul style="list-style-type: none">• Un primo incontro conoscitivo con l' alunno, con i familiari e, se possibile, con il mediatore culturale <p>Raccoglie informazioni su:</p> <ul style="list-style-type: none">• Famiglia• processo migratorio• storia scolastica pregressa dell'alunno <p>Presenta:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'organizzazione della scuola <p>Riferisce:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • le informazioni apprese ai futuri docenti di classe, alle FS e al Dirigente Scolastico
--	--	--

3. FASE EDUCATIVA-DIDATTICA ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE

Funzione Strumentale Commissione Intercultura Dirigente	Dopo il colloquio preliminare	<p>Organizzano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'accertamento culturale dell'alunno <p>Propongono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'assegnazione alla classe secondo le leggi vigenti e i risultati delle prove a cui è stato sottoposto l'alunno <p>Indicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il percorso individualizzato per l'alunno (laboratori L2, attività opzionali, tutoraggio) <p>Redigono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una relazione (scheda) sull'alunno, per il Coordinatore e/o i Docenti di classe
--	-------------------------------------	--

***CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE**

- I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che la Commissione Interculturale determini l'iscrizione dell'alunno alla classe immediatamente inferiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica, in base ai risultati ottenuti delle prove.
- la classe viene individuata dal Dirigente e dalla Commissione Intercultura tenendo conto:
- del numero degli alunni che compongono la classe e della presenza di alunni stranieri

- delle caratteristiche del gruppo (casi problematici, disagio, handicap, situazioni di svantaggio della classe).

La classe viene individuata anche tenendo conto:

- del corso di studi seguito dall'alunno nel Paese di provenienza
- del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno

INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE

L'art. 45, comma 4, del D.P.R. n.394 del 31 agosto 1999 afferma che:

"Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa".

Sulla base di questo:

- ciascun docente, nell'ambito della propria disciplina, deve opportunamente selezionare i contenuti, individuare i nuclei tematici fondamentali, secondo il Piano Didattico Personalizzato (PDP) individuato per l'alunno dal Consiglio di Classe.
- Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) sarà punto di riferimento essenziale per la valutazione dell'alunno straniero.
- Il lavoro svolto dall'alunno nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico (L2), che è oggetto di verifiche, concorrerà alla sua valutazione formativa.

I docenti dovranno inoltre prendere in considerazione i seguenti indicatori:

1. il percorso scolastico pregresso;
2. I progressi rispetto alla situazione di partenza;
3. i risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano L2;
4. la motivazione;
5. la partecipazione;
6. l'impegno.

La C.M. 24/2006 recita: "... In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa" si prendono in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel

momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'alunno. Emerge chiaramente come nell'attuale contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni."

Nel primo quadrimestre la valutazione, in particolare per gli alunni di recente immigrazione o neo-arrivati, potrà:

- non essere espressa (fase della prima alfabetizzazione);
- essere espressa in base al personale percorso di apprendimento;
- essere espressa solo in alcune discipline.

Sul documento di valutazione verrà pertanto utilizzata, se necessario, la seguente dicitura: "La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana" oppure "la valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione della lingua".

Nel caso in cui l'alunno abbia una buona conoscenza di una lingua straniera, essa potrà essere utilizzata, temporaneamente, come lingua veicolare per l'acquisizione dei contenuti e l'esposizione degli stessi.

Nel II quadrimestre la valutazione è comunque formulata perché costituisce la base per il passaggio o meno alla classe successiva. La valutazione finale non potrà essere semplice media delle misurazioni rilevate, ma dovrà tenere in considerazione in modo particolare il percorso dell'alunno, la progressione nell'apprendimento, gli obiettivi possibili, nonché la motivazione, la partecipazione, l'impegno.

LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE AI FINI DELL'ESAME DI STATO

Ai fini del superamento dell'Esame di Stato, il riferimento più recente risulta il C.M. del 15/03/2007 che al punto 6 titola "Alunni con cittadinanza non italiana".

Una particolare attenzione merita la situazione di molti alunni con cittadinanza non italiana la cui preparazione scolastica può essere spesso compromessa da un percorso di studi non regolare e dalla scarsa conoscenza della Lingua Italiana. Nelle linee guida predisposte da questo Ministero e trasmesse con circolare n. 24 del 1 marzo 2006, nel rammentare che il superamento dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è condizione assoluta per il prosieguo del corso di studi, si fornivano in proposito indicazioni per mettere in atto ogni misura di accompagnamento utile agli alunni stranieri per conseguire il titolo finale. Pur nell'inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte previste per l'esame di Stato e del colloquio pluridisciplinare,

le commissioni vorranno considerare la particolare situazione di tali alunni stranieri e procedere a una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti che tenga conto anche delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta.

Tale circolare è stata recentemente integrata dalla Nota Prot. del 31/05/2007:

Fermo restando l'obbligo per tutti gli alunni di essere sottoposti alle prove di esame anche per la seconda lingua comunitaria nelle forme deliberate dal collegio dei docenti, si conferma l'opportunità che le sottocommissioni esaminatrici adottino particolari misure di valutazione, soprattutto in sede di colloquio pluridisciplinare, nei confronti di quegli alunni con cittadinanza non italiana di recente scolarizzazione che non hanno potuto conseguire le competenze linguistiche attese. In tali circostanze è opportuno procedere prioritariamente all'accertamento del livello complessivo di maturazione posseduto prima ancora di valutare i livelli di padronanza strumentale conseguiti.

CONSIDERAZIONI FINALI

Per promuovere la piena integrazione degli alunni nel nuovo contesto sociale/scolastico e per realizzare un progetto educativo che coniughi pari opportunità e rispetto delle differenze, la scuola ha bisogno delle risorse che il territorio mette a disposizione e della collaborazione con i servizi, le associazioni, i luoghi d'aggregazione e, in primo luogo, con le Amministrazioni locali.